

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 34/04 e s.m.i.
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI RIPETIZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE EROGATI E DI
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ex art. 12 L.R. 34/04 e s.m.i.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della L.R. 34/04 (d'ora in avanti, la "Legge") e s.m.i., il procedimento per l'accertamento delle violazioni alla legge, la ripetizione dei contributi / agevolazioni indebitamente erogati e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12 della Legge.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. m) bis L.R. 26 luglio 2007, n. 17, è affidata a Finpiemonte S.p.A. la funzione di accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione delle connesse sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R. 34/04, in relazione alle misure la cui gestione è affidata dalla Regione Piemonte a Finpiemonte S.p.A. con apposita convenzione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E PER LA RIPETIZIONE DEL CONTRIBUTO O AGEVOLAZIONE

Articolo 2 – Procedimento di accertamento

1. L'accertamento delle violazioni della Legge si estrinseca in un autonomo procedimento.
2. L'Ufficio competente, avuta notizia da qualunque fonte della possibile violazione della Legge, deve notificare, ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che possono intervenire per legge, tramite PEC o raccomandata con RR, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 L. 241/90 e art. 15 L.R. 14/14. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere:
 - a. oggetto del procedimento promosso, con l'avvertenza che la conclusione del procedimento potrà comportare la revoca totale o parziale del contributo / agevolazione e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b. ufficio e responsabile del procedimento, nonché orario in cui è possibile prendere visione degli atti;
 - c. organo o ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale;
 - d. termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;

- e. termine entro il quale deve concludersi il procedimento che è di giorni 180, in deroga a quanto previsto dal regolamento generale per i procedimenti interni di Finpiemonte, e i rimedi in caso di inerzia del soggetto procedente.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria anche quando la notizia della violazione provenga dalla polizia giudiziaria o da altra fonte qualificata, per consentire all'ufficio competente di effettuare le proprie valutazioni circa l'effettiva sussistenza della violazione e circa le sue conseguenze giuridiche.
4. I soggetti cui è notificato l'avvio del procedimento hanno diritto di:
 - a. accedere ai documenti amministrativi del procedimento, salvi i casi di esclusione o differimento e nei limiti previsti dal Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7), adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18/12/2013, n. 14/R;
 - b. presentare memorie scritte e documenti entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
5. L'ufficio competente ha l'obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 4, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento se sono pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale.
6. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 2 lett. e) può essere prorogato per una sola volta in presenza di particolari motivi. L'ufficio precedente deve dare comunicazione della proroga agli interessati via PEC o raccomandata RR.
7. Qualora l'Ufficio competente, esaminate le memorie ed i documenti degli interessati, ritenga che la notizia della possibile violazione della Legge sia infondata, dispone l'archiviazione del procedimento, dandone notizia agli interessati via PEC o raccomandata RR entro il termine di conclusione del procedimento.
8. Qualora invece l'Ufficio competente ritenga che la notizia sia fondata, procede ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 3 – Revoca del contributo/agevolazione

1. Nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga che i soggetti interessati abbiano violato la Legge, è tenuto a comunicare entro il termine indicato nell'avvio del procedimento tramite PEC o raccomandata RR, il provvedimento di revoca del contributo/agevolazione. Tale provvedimento dovrà contenere:
 - a. Il riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento;
 - b. I motivi per i quali l'ufficio ritiene che la violazione sia stata commessa, previo esame delle memorie e documenti presentati dagli interessati;
 - c. L'importo dell'agevolazione revocata;

- d. L'importo della somma da restituire, comprensiva degli interessi, con le indicazioni del calcolo effettuato;
 - e. Le modalità ed i termini di pagamento;
 - f. Il responsabile del procedimento;
 - g. I rimedi giurisdizionali a disposizione degli interessati.
2. Qualora il pagamento non venga effettuato nel termine stabilito, l'ufficio competente avvia le operazioni esecutive di recupero seguendo l'iter procedurale più opportuno.

TITOLO III – PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 4 - Contestazione della violazione

1. L'Ufficio competente notifica la contestazione della violazione agli interessati¹ entro il termine decadenziale di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. Il termine per la notifica decorre dal momento in cui viene effettuata la comunicazione di cui all'articolo 3.
2. Data la particolare complessità delle violazioni in questione, non è possibile l'immediata contestazione della violazione di cui all'articolo 14, comma 1, L. 689/1981.
3. Nel caso di illecito omissivo o commissivo a carattere permanente, il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza è cessata. L'onere della prova in merito alla cessazione della permanenza incombe sul responsabile dell'illecito.
4. La notificazione è eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile.
5. La nullità della notificazione del processo verbale è sanata per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell'articolo 160 del Codice di Procedura Civile.
6. La contestazione della violazione dovrà contenere:
 - nominativo dei soggetti responsabili e degli obbligati in solido, cui deve essere notificata la comunicazione di contestazione della violazione;
 - descrizione della violazione con riferimento alla fattispecie di illecito fra quelle di cui all'art. 12 della l.r. 34/04 (richiamate o elencate nel bando);

¹ La legge 689/81 prevede che la violazione sia contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (art. 14) e che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica (o di un ente privo di personalità giuridica) o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (art. 6). Quindi, per individuare la persona fisica destinataria della sanzione, occorrerà riferirsi, di volta in volta e a seconda del caso concreto, alla persona che ha sottoscritto la domanda di agevolazione o il contratto (un soggetto munito dei poteri di rappresentanza: un amministratore o anche il direttore generale, che è un dipendente). In presenza di più soggetti che possano essere ritenuti responsabili, vige la solidarietà passiva (ad ognuno può essere chiesto il pagamento dell'intero debito e l'adempimento da parte di un obbligato libera tutti), pertanto ad ognuno dei soggetti individuati quali responsabili verrà notificata la medesima contestazione (che, comunque, dev'essere inoltrata anche all'impresa quale soggetto obbligato in solido individuato dalla legge).

- entità minima e massima della sanzione applicabile per la specifica violazione;
- entità della somma da versare in qualità di pagamento in misura ridotta;
- termini di trenta giorni entro i quali presentare memorie scritte e documenti;
- istruzioni circa modalità e termine di sessanta giorni entro i quali può essere effettuato il pagamento in misura ridotta;
- ufficio e responsabile del procedimento, nonché orario in cui è possibile prendere visione degli atti / organo o ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale;
- indicazione circa l'inapplicabilità al procedimento sanzionatorio dei termini previsti dalla l.r. 14/2014 e la sussistenza del solo termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 legge 689/1981.

Articolo 5 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo precedente, consiste nel versamento di una somma di denaro pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista dall'art. 12 L.R. 34/04 per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo minimo, oltre alle spese del procedimento.

Ai fini dell'articolo 12 comma 2 L.R. 34/04 per reiterazione si intende aver ricevuto uno o più provvedimenti di irrogazione² di una sanzione di cui all'art. 12 L.R. 34/04 negli ultimi cinque anni antecedenti l'emanazione dell'atto di accertamento della nuova sanzione.

Il computo della sanzione in misura ridotta viene pertanto effettuato sulla base dei minimi e dei massimi di cui al primo oppure al secondo comma dell'articolo 12 L.R. 34/04 a seconda che sia accertata la presenza di reiterazione della violazione.

2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio. Il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto di estinguere il procedimento sanzionatorio.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia stato indicato in modo erraneo sulla contestazione della violazione, l'ufficio competente notifica agli obbligati un atto per la sua rettifica. I termini per la presentazione di scritti difensivi o per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta decorrono dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.
4. Qualora il pagamento in misura ridotta sia effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o ad un ufficio non competente a riceverlo, detto pagamento estingue comunque il procedimento sanzionatorio.
5. Laddove il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza è rimborsata, ma senza interessi.

Articolo 6 - Scritti difensivi

² La reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti, che devono pervenire all'Ufficio accertatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della contestazione della violazione, con l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente. Con gli scritti difensivi l'interessato espone gli argomenti ed allega i documenti per cui, ritenendo infondato l'accertamento, chiede l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio.
2. Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avvenga posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi estingue il procedimento sanzionatorio.
3. Gli scritti difensivi e documenti non sono assoggettati all'imposta sul bollo.

Articolo 7 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora ne sia fatta richiesta, sono comunicati al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui ha luogo l'audizione personale. La comunicazione è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con RR o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito processo verbale sottoscritto dall'interessato, o da persona da lui delegata per iscritto, e dal responsabile del procedimento, o da altro dipendente addetto all'istruttoria, che funge da ufficiale verbalizzante.
2. Si prescinde dall'audizione personale qualora l'interessato, pur avendone fatta richiesta, non si sia presentato il giorno previsto per il detto incombenza senza allegare un giustificato e documentato impedimento.
3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l'infondatezza dell'accertamento, l'ufficio competente emana un provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandola a tutti i soggetti ai quali era stata comunicata la contestazione della violazione. Altrimenti, il medesimo ufficio determina la somma per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione. Tale provvedimento deve essere notificato con le modalità previste al paragrafo 4 per la contestazione della violazione.

Articolo 8 - Entità della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla Legge tra il minimo ed il massimo previsti dall'articolo 12 L.R. 34/04 si applicano i criteri previsti dalla legge, secondo gli elementi indicati dall'articolo 11 L. 689/81.

Occorre pertanto in primo luogo stabilire il minimo ed il massimo, a seconda che si applichi il comma 1 art. 12 LR 34/04 (minimo un trentesimo; massimo un terzo dell'importo indebitamente fruito) o il comma 2 (minimo un decimo; massimo metà dell'importo indebitamente fruito). Ai fini dell'articolo 12 comma 2 LR 34/04 per reiterazione si intende aver ricevuto uno o più

provvedimenti di irrogazione di una sanzione di cui all'art. 12 LR 34/04 negli ultimi cinque anni antecedenti l'emanazione dell'atto di accertamento della nuova sanzione.

2. Si procede quindi all'applicazione dei criteri elencati all'art. 11 della legge 689/1981, nel modo che segue.
3. Criterio n. 1 - la Gravità della violazione. Si applica un incremento del minimo edittale previsto, rispettivamente, al comma 1 o al comma 2 dell'art. 12 della Legge, in relazione al diverso tipo di violazione di cui al medesimo art. 12:
 - i) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste o per l'erogazione dell'intervento [art. 12 Legge, c. 1 lettera a), prima tipologia di illecito]: il minimo edittale è moltiplicato per 5 (cinque);
 - ii) omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste o per l'erogazione dell'intervento [art. 12 Legge, c. 1 lettera a), seconda tipologia di illecito]: il minimo edittale è moltiplicato per 4 (quattro);
 - iii) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento (art. 12 Legge, c. 1 lettera c): il minimo edittale è moltiplicato per 4 (quattro);
 - iv) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche (art. 12 Legge, c. 1 lettera d): il minimo edittale è moltiplicato per 5 (cinque);
 - v) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici prima dello scadere del termine stabilito dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto (art. 12 Legge, c. 1 lettera e): il minimo edittale è incrementato fino ad un massimo di 5 (cinque) volte, con incremento decrescente proporzionale al tempo di rispetto dell'obbligo; qualora la violazione avvenga nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine stabilito, non si applica l'incremento della sanzione previsto;
 - vi) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici, prima dello scadere del termine prescritto dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione

del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto (art. 12 Legge, c. 1 lettera f): il minimo edittale è incrementato fino ad un massimo di 5 (cinque) volte, con incremento decrescente proporzionale al tempo di rispetto dell'obbligo; qualora la violazione avvenga nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine stabilito, non si applica l'incremento della sanzione previsto;

vii) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono (art. 12 Legge, c. 1 lettera g): il minimo edittale è incrementato fino ad un massimo di 5 (cinque) volte, con incremento decrescente proporzionale al tempo di rispetto dell'obbligo; qualora la violazione avvenga nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine stabilito, non si applica l'incremento della sanzione previsto;

viii) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto (art. 12 Legge, c. 1 lettera h): il minimo edittale è moltiplicato per 5 (cinque).

4. Criterio n. 2 - Personalità dell'agente. Si tiene conto della reiterazione di violazioni di cui all'articolo 12 negli ultimi cinque anni antecedenti l'emanazione dell'atto di accertamento della nuova sanzione, nel seguente modo:

a. nel caso in cui il responsabile abbia commesso una ulteriore violazione rispetto a quella per cui si è stabilita la reiterazione, la sanzione risultante dall'applicazione del criterio n. 1 (gravità della violazione) è moltiplicata per 1,5 (uno virgola cinque);

b. nel caso in cui il responsabile abbia commesso due o più ulteriori violazioni rispetto a quella per cui si è stabilita la reiterazione, la sanzione risultante dall'applicazione del criterio n. 1 (gravità della violazione) è moltiplicata per 2 (due).

5. Criterio n. 3 - Opera riparatrice. Si tiene conto delle azioni³ specifiche eventualmente intraprese al fine di eliminare o ridurre gli effetti della violazione contestata: in tal caso, l'ammontare della

³ L'opera riparatrice non sembra possa essere la restituzione dell'importo revocato perché ciò corrisponde ad un atto dovuto (in mancanza di restituzione, si iscrive a ruolo). L'art. 62 c.p. prevede quale circostanza attenuante comune *"l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato"*. La dottrina conferma che l'opera riparatrice deve essere *"spontanea, cioè determinata da motivi interni e non da pressioni esteriori"* e, infatti, quella che nel diritto penale è un'attenuante, *"non è applicabile quando l'azione riparatrice è imposta dalla legge, come negli investimenti automobilistici, nei quali l'abbandono dell'investito ed il darsi alla fuga sono di per sé puniti dal codice stradale"* (Rovere Enzo, *"Aggravanti e Attenuanti nel processo penale"*, articolo pubblicato dal 24/03/2011 all'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31320-aggravanti-e-attenuanti-nel-processo-penale>).

sanzione risultante dalla applicazione dei precedenti criteri è ridotto fino ad un massimo del 30% in relazione ai risultati delle attività riparatrici.

6. Criterio n. 4 - Condizioni economiche dell'agente. È onere dell'autore della violazione dimostrare la presenza di particolari situazioni di disagio economico che giustifichino l'applicazione della sanzione in misura inferiore rispetto a quella che risulterebbe dall'applicazione dei criteri nn. 1-3. A tal fine l'interessato dovrà presentare, insieme agli scritti difensivi di cui all'art. 7, il proprio certificato ISEE relativo all'ultimo anno disponibile, di cui si terrà conto nel modo che segue:

- a) ISEE inferiore o pari a € 16.000: l'importo della sanzione risultante dall'applicazione dei criteri 1-3 è ridotto del 20%;
- b) ISEE inferiore o pari a € 32.000: l'importo della sanzione risultante dall'applicazione dei criteri 1-3 è ridotto del 10%.

L'interessato può comunque chiedere che siano valutate particolari esigenze e situazioni eccezionali, che possano giustificare l'applicazione della sanzione in misura più favorevole.

7. Il Responsabile del procedimento sanzionatorio può discostarsi dalle indicazioni di cui ai precedenti commi 2-6, pur tenendo sempre conto degli elementi indicati dall'articolo 11 L. 689/81, qualora il caso specifico presenti peculiarità tali da rendere necessaria un'autonoma valutazione, motivando adeguatamente il provvedimento finale di irrogazione della sanzione.

Art. 8 bis - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave moltiplicata per 2, salva la possibilità di riduzione o aumento fino al triplo quando ciò appaia giustificato secondo le particolarità della fattispecie concreta.

Articolo 9 - Rateizzazione della sanzione

1. L'ufficio che ha disposto la sanzione pecuniaria può disporre, su istanza documentata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 50, fatta salva l'applicazione degli interessi previsti dalla deliberazione di cui ai successivi commi. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Per la determinazione della situazione economica di disagio della persona fisica agente si fa riferimento all'indicatore ISEE dell'agente, ultimo disponibile.

Se l'ISEE è oltre 20 volte l'importo della sanzione non si concede la rateizzazione, se è inferiore a 10 volte si può concedere una rateizzazione a trenta rate, se è tra 10 e 20 volte l'importo della

sanzione, il numero delle rate è stabilito in proporzione lineare. È fatta salva la facoltà per l'ufficio di valutare esigenze e situazioni eccezionali che consentano la deroga alle determinazioni del presente comma, debitamente motivate.

3. Per la determinazione della situazione economica di disagio della persona giuridica obbligata in solido, si fa riferimento agli ultimi tre bilanci approvati al momento della richiesta:
 - a. Nel caso in cui tutti e tre gli ultimi bilanci approvati riportino un utile di esercizio, non è concessa la rateizzazione;
 - b. Nel caso in cui negli ultimi tre anni siano stati approvati due bilanci con un utile di esercizio ed un con perdita, sarà concessa una rateizzazione su dieci rate;
 - c. Nel caso in cui negli ultimi tre anni siano stati approvati un bilancio con un utile di esercizio e due bilanci con perdita, sarà concessa una rateizzazione su venti rate;
 - d. Nel caso in cui tutti e tre i bilanci approvati riportino una perdita di esercizio, è concessa la rateizzazione massima su trenta rate.
4. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine per il pagamento fissato dall'ufficio, l'obbligato è tenuto a versare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, nei novanta giorni successivi. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si fa luogo alla riscossione coattiva dell'ammontare non corrisposto.

Articolo 10 – Autotutela

1. I provvedimenti di accertamento illegittimi sono annullati d'ufficio, anche successivamente alla loro notificazione, dagli uffici che li hanno redatti o dal loro superiore gerarchico, a norma di legge.

Articolo 11 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, ad eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procede alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente documento si applicano ai procedimenti per i quali la comunicazione di avvio del procedimento sia inviata successivamente all'approvazione del CdA.